



TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile

Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.21;

letta la proposta di ristrutturazione dei debiti mediante il piano del consumatore presentata nell'interesse della signora [REDACTED], assistita dall'avv. Alessandro Guida;

esaminata la relazione particolareggiata, unitamente alle successive integrazioni e precisazioni, depositata dal dott. Pietro Cagnazzo, professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 nominato con decreto del Presidente del Tribunale;

rilevato che la proposta e la relazione con le successive integrazioni risultano comunicate ai creditori come da risulta dalle ricevute depositate agli atti dal gestore della crisi;

esaminate le osservazioni formulate dall'Agenzia delle Entrate unicamente con riguardo alla mancata annotazione, da parte del ricorrente, del debito erariale privilegiato (Irpef) maturato nell'anno di imposta 2016, nonché alla falcidia del credito complessivo, giacché in ciò equiparato a quello dei restanti chirografari;

preso atto che il gestore della crisi ha provveduto a recepire dette osservazioni, quanto ad esatto ammontare del credito e relativa collocazione, come risulta dalla rimodulazione del piano dei pagamenti depositato nel fascicolo telematico in data 10.1.21 e poi da ultimo aggiornato il 12.4.21;

ritenuto, quanto invece al trattamento del credito privilegiato, che debba dirsi rispettato il rapporto di congruenza tra la misura falcidiata del credito e la capienza che a tale credito sarebbe assicurata dallo scenario liquidatorio, tenuto conto di quanto attestato dall'O.c.c. nella relazione (pag. 28) e della ridotta misura entro cui, ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 5 lett. b), l. n. 3/12, il reddito della ricorrente resterebbe assoggettato alla liquidazione;

considerato, pertanto, che la proposta, oltre all'integrale pagamento delle spese di procedura in prededuzione, prevede il soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati e chirografari nella misura del 30% mediante il pagamento di una rata mensile pari ad € 502,21 per un totale di 69 rate, a tal fine impiegando una quota parte (€ 502,22) del reddito mensile (pari circa 2.000 euro), detratte le spese mensili per il sostentamento familiare (circa € 1.800) e considerato altresì l'apporto assicurato dall'assegno di mantenimento pari ad € 300;

rilevato che dalla ristrutturazione proposta mediante il piano in esame resta escluso il (solo) debito nei confronti del creditore fondiario (Banca Intesa Sanpaolo) relativo alle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale della debitrice, ricorrendo la prova in atti (v. quietanze di

pagamento e dichiarazione di regolarità rilasciata dall'istituto bancario) che la ricorrente, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni, così risultando rispettato il disposto di cui all'art. 8 co. 1-ter l. n. 3/12;

rilevato che nel piano, a seguito delle integrazioni, risulta rispettato l'ordine di pagamento dei crediti assistiti da cause legittime di prelazione;

precisato che nel piano deve intendersi inserito, alle condizioni riportate a verbale (ud. 12.4.2021), il credito ivi precisato dal Condominio di [REDACTED] a mezzo del suo difensore avv. Paola Pavone;

considerato che l'O.c.c., sulla scorta di considerazioni esaustive ed immuni da vizi logici ha dato conto della sostenibilità del piano oltre che delle ragioni che hanno indotto la ricorrente ad indebitarsi, sicché, sulla scorta della analitica e diacronica ricostruzione operata dall'O.c.c. nella relazione particolareggiata (pagg. 11-13), può senz'altro escludersi che la situazione di sovraindebitamento sia riconducibile a colpa grave della ricorrente, ove si considerino gli avvenimenti avversi, del tutto impreveduti, succedutisi a partire dal 2006 che hanno generato da un lato la contenuta di indebitamento e dall'altro il mancato pagamento del debito erariale (ovvero, ed in sintesi: separazione coniugale con due figlie minori in affidamento; mancata riscossione dei canoni di locazione da parte dei locatari morosi; sequestro anticipato dell'immobile locato; incidente stradale e necessità di acquisto di nuova autovettura);

preso atto infine dell'assenza di atti in frode ai creditori e considerato, inoltre, che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili né il credito per Iva e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo;

ritenuto, in definitiva, che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-bis, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 dalla signora [REDACTED], sì come successivamente integrato e precisato, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

visto l'art. 12-ter, l. n. 3/12,

PRECISA

che dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che, ad iniziativa dei medesimi creditori, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

DISPONE

che siano sospesi, fino alla completa esecuzione del piano, i prelievi delle somme in misura del quinto gravanti sugli emolumenti del ricorrente a mezzo di cessione o delegazione, affinché siano rimessi a beneficio della procedura nel rispetto del concorso.

Si comunichi all'O.c.c. e per esso agli interessati.

Taranto, 27 aprile 2021.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca